

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3667

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SINESIO

Presentata il 20 dicembre 1966

Interpretazione autentica dell'articolo 201
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato) prevede la valutazione del servizio prestato in carriere corrispondenti e superiori, e per non più di quattro anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di seconda classe, segretario aggiunto od applicato, nonché per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista.

Analoga valutazione era prevista dall'articolo 21 del precedente testo unico del 1923.

In relazione al citato articolo 21, il servizio prestato dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, era riconosciuto, ai fini suddetti, corrispondente del servizio civile di ruolo del gruppo A (carriera direttiva).

Tale corrispondenza è stata messa in dubbio, però, da talune amministrazioni che hanno ritenuto di dare interpretazione restrittiva alla dizione « carriere corrispondenti » usata dall'articolo 201 del testo unico. In con-

seguenza, il servizio prestato in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo non è stato più riconosciuto utile ai fini di progressione di carriera.

Come è noto, le varie commissioni succedutesi nel tempo, nell'elaborazione delle norme per la riforma burocratica, hanno espresso il parere che il servizio prestato in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, debba essere riconosciuto corrispondente al servizio civile della carriera direttiva, ai fini della progressione di carriera.

Anche se è noto, ritengo utile mettere in evidenza che, sia a norma del precedente che del vigente testo unico, il servizio prestato in carriera continuativa dai sottufficiali, transitati nell'amministrazione civile, viene riconosciuto per la promozione a primo archivista (articolo 354 vigente testo unico); viene, altresì, riconosciuto, ai fini di progressione di carriera, il servizio prestato dal personale civile, nella carriera esecutiva per la promozione a primo segretario della carriera di concetto, e nella carriera di concetto per la promozione a direttore di sezione della carriera direttiva; ciò senza tenere conto se il servizio civile sia stato prestato in amministrazioni civili o in quelle militari (articoli 176, 164 del testo unico vigente).

La presente proposta di legge si rende necessaria ed urgente perché venga dato un indiscusso riconoscimento al servizio prestato, quale ufficiale in servizio permanente effettivo, ai fini della progressione di carriera nelle amministrazioni civili, anche nel periodo di tempo compreso tra la data di entrata in vigore del vigente testo unico e la data di entrata in vigore della emananda legge sulla riforma burocratica.

Il provvedimento di cui trattasi non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Onorevoli colleghi! Il presentatore si augura che la presente proposta trovi il più ampio consenso, anche nella considerazione che trattasi dell'interpretazione equa di una norma che, sebbene chiara nella dizione, ha, purtuttavia, dato luogo a varie interpretazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La norma di cui all'articolo 201 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si deve intendere riferita, ai fini della valutazione di anzianità, anche ai servizi prestati, con carattere impiegatizio, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, nelle carriere militari.